

Affido familiare: le raccomandazioni dell' ONU all'Italia sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Arianna Saulini, Responsabile advocacy e monitoraggio Save the Children Italia - Coordinatrice Gruppo CRC

Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Gruppo CRC) è un *network* di 86 soggetti del Terzo Settore che da tempo si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il Gruppo CRC si è costituito nel dicembre 2000 con l'obiettivo prioritario di preparare il Rapporto sull'attuazione della Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (*Convention on the Rights of the Child* - CRC) in Italia, supplementare a quello presentato dal Governo italiano, da sottoporre al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso l'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Il Gruppo CRC ha elaborato il 1° Rapporto Supplementare, nel 2001, ed il **2° Rapporto Supplementare** nel 2009.

Per garantire continuità al monitoraggio il Gruppo CRC elabora e pubblica annualmente dei Rapporti di aggiornamento (Rapporti CRC).

I Rapporti rappresentano il punto di caduta del monitoraggio compiuto dal Gruppo CRC e vengono presentati pubblicamente alle istituzioni italiane al fine di facilitare un confronto sui diritti dell'infanzia.

La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC)

La CRC segna una svolta fondamentale nella cultura dell'infanzia in quanto segna il passaggio dal minore oggetto di tutela al minore soggetto di diritti. Si passa da un sistema basato sui bisogni ad un sistema di diritti.

Questo significa che se i minori sono titolari di diritti occorre identificare chi sono coloro che devono agire per garantire l'attuazione di tali diritti. Ciò comporta una chiara identificazione di responsabilità.

Nel preambolo della CRC si afferma che «**la famiglia**, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo all'interno nella collettività». Tale principio è ulteriormente ribadito negli articoli 7, 9 e 20 della CRC. I principi della CRC, ed in particolare il diritto del minore a vivere e crescere in famiglia, hanno trovato riconoscimento in Italia con la Legge 149/2001.

Il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in conclusione dell'esame relativo all'Italia nel 2003, ai sensi dell'art. 20 della CRC, ha raccomandato che il Governo italiano:

- (a) prenda tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione della Legge 184/83;
- (b) come misura preventiva, migliori l'assistenza sociale e il sostegno alle famiglie in modo da aiutarle ad adempiere il compito di crescere i bambini, attraverso l'educazione dei genitori, la creazione di consultori e l'utilizzo di programmi comunitari;
- (c) adotti misure efficaci per attuare soluzioni alternative all'istituzionalizzazione, come l'affidamento, l'affido in case famiglia e altri sistemi di assistenza familiare, e collochi i bambini in istituto solo come soluzione estrema;
- (d) assicuri regolari ispezioni degli istituti da parte di soggetti indipendenti;
- (e) stabilisca meccanismi efficaci per ricevere e inoltrare ricorsi da parte di bambini assistiti, per monitorare i parametri di assistenza e, ai sensi dell'art. 25 della Convenzione, stabilisca revisioni periodiche e regolari dei collocamenti in istituto.

CRC/C/15/Add. 198,

Nel 2° Rapporto Supplementare riprendendo l'analisi sviluppata negli anni precedenti si evidenzia come **la Legge 149/2001** «Diritto del minore ad una famiglia», conformemente ai diritti sanciti dalla CRC, individua i presupposti per l'attuazione del diritto di ogni bambino ad una famiglia, prioritariamente alla propria. Tuttavia **non è un diritto esigibile**, in quanto la realizzazione degli

interventi previsti dalla suddetta Legge è condizionata dalla disponibilità delle risorse dello Stato, delle Regioni, e degli Enti Locali.

Dal Rapporto si evince che la **promozione dell'affido familiare è ancora debole**. *La latitanza di Regioni ed Enti Locali che assolvono spesso in maniera inadeguata a precise competenze istituzionali, loro attribuite per legge fin dal 1983, ne ha limitato nel tempo lo sviluppo. Dove invece amministratori, operatori, magistrati e volontari hanno creduto nell'affidamento e hanno investito e lavorato per la sua piena realizzazione, come ad esempio in Piemonte, Liguria e Toscana, sono stati registrati risultati positivi e verificabili. Si segnala anche l'adozione da parte della Regione Veneto delle «Linee Guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari L'affido familiare in Veneto. Cultura, orientamenti, responsabilità e buone pratiche per la gestione dei processi di affidamento familiare»¹.*

Permane quindi l'urgente necessità che la Conferenza delle Regioni approvi Linee guida per gli affidamenti per rilanciarli nell'intero territorio nazionale, e che le Regioni rendano esigibili con specifiche leggi² gli interventi atti ad assicurare il diritto di ogni minore a crescere in una famiglia.

Per un buon esito ed un corretta diffusione dell'affido si suggerisce poi, come già raccomandato nei precedenti Rapporti, l'adozione di alcuni aspetti procedurali essenziali.

Qualora il minore affidato sia successivamente dichiarato adottabile il Tribunale per i Minorenni deve attentamente valutare il suo superiore interesse, e come prescritto dalla Legge³ il giudice minorile «in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore». Pertanto deve prendere in considerazione anche l'eventuale adozione da parte degli affidatari, se idonei e disponibili..

In conclusione **il Gruppo CRC raccomanda:**

- 1. Alle Regioni e agli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, ed in attuazione della Legge 149/2001, di promuovere gli affidi familiari stanziando finanziamenti adeguati, destinando il personale socio-assistenziale e sanitario necessario, realizzando indagini statistiche periodiche di monitoraggio sul numero, sull'andamento e sulla gestione degli affidamenti, nonché prevedendo forme di sostegno in particolare per gli affidi difficili;*
- 2. Alle autorità giudiziarie minorili (Tribunali per i Minorenni, Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni e giudici tutelari) l'attuazione delle competenze loro attribuite, in particolare dare priorità all'affidamento rispetto all'inserimento in comunità per i minori allontanati dalla loro famiglia e non adottabili; verifica puntuale tramite le relazioni semestrali inviate dai Servizi dell'evoluzione dell'affidamento e delle condizioni del nucleo familiare di provenienza; rigorosa e puntuale applicazione dell'art. 5 comma 1 u.p. della Legge 149/2001, in base al quale «l'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato».*

¹ Estratto dal paragrafo Affidamento familiare del 2° Rapporto Supplementare, testo disponibile su www.gruppocrc.net

² Si veda, ad esempio, la legge della Regione Piemonte 1/2004.

³ Legge 184/1983 e s.m. art.22, comma 5.